



REGOLAMENTO ELETTORALE

Deliberazione del C. D. del 10 dicembre 2003

Modificato con deliberazione del C. D. in data 3 ottobre 2006

Modificato con deliberazione del C.D. in data 4 febbraio 2019

Art. 1 Riferimenti statutari

Con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo vengono definite le norme e le procedure relative all'elettorato attivo e passivo ed alle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi sociali (Art. 10 dello Statuto)

I soci hanno diritto di partecipare all'assemblea, di votare direttamente o per delega e di concorrere alle elezioni delle cariche sociali. I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare all'Assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. I soci hanno tutti pari diritti e doveri. (Art. 4 dello Statuto)

I componenti degli organi sociali sono rieleggibili e non possono essere membri di più di un organo sociale collegiale elettivo. (Art. 10 dello Statuto)

La delega può essere conferita solamente ad altro socio. Ogni socio non potrà avere più di tre deleghe. L'Assemblea ha i seguenti compiti: determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri. (Art. 11 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di soci, determinato dall'Assemblea stessa, compreso tra cinque e undici. (Art. 12 dello Statuto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra esperti esterni all'Associazione. (Art. 14 dello Statuto)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra esperti esterni all'Associazione. (Art. 15 dello Statuto)

Art. 2 Elettorato attivo

Sono elettori tutti i soci che, al momento dell'Assemblea, risultano in regola con i pagamenti delle quote sociali e che non sono soggetti a provvedimento di sospensione.

Il socio può votare direttamente o per delega conferita ad altro socio. Il socio delegato non può avere più di tre deleghe.

Art. 3 Elettorato passivo

Tutti i soci che, al momento dell'Assemblea, risultano in regola con i pagamenti delle quote sociali e che non sono soggetti a provvedimenti di sospensione, hanno il diritto di concorrere alle elezioni delle cariche sociali e quindi di essere candidati agli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti).

Art. 4 Norme comuni all'elettorato attivo e passivo

Sono considerati in regola con i pagamenti delle quote sociali i soci che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, hanno versato le quote in allora maturate. I soci diventati tali successivamente all'ultima Assemblea sono considerati in regola se hanno versato la quota dell'anno in corso.

Art. 5 Composizione del Consiglio Direttivo

Ai sensi della deliberazione dell'Assemblea dell'11 aprile 2003 e fino ad eventuale nuova deliberazione, il Consiglio Direttivo è composto da undici soci.

Art. 6 Lista per l'elezione del Consiglio Direttivo

Tutti i soci, che hanno diritto a concorrere alle cariche sociali sono indicati, a cura della Segreteria, in un'unica lista di candidature al Consiglio Direttivo.

I soci hanno la facoltà di segnalare alla Segreteria i nominativi dei soci che ritengono di proporre come candidati al Consiglio Direttivo. Le segnalazioni scritte devono pervenire alla Segreteria almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

La Segreteria, nel compilare la lista unica dei candidati al Consiglio Direttivo, provvede ad indicare, nella stessa lista ed in ordine alfabetico, prima i nominativi dei consiglieri uscenti, poi i nominativi dei soci che hanno ricevuto almeno quindici segnalazioni di candidatura e infine i nominativi degli altri soci.

Art. 7 Lista per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

I candidati all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere segnalati dai soci.

I soci hanno la facoltà di segnalare alla Segreteria i nominativi di persone anche esterne all'Associazione, che ritengono di proporre come candidati al Collegio dei Revisori dei Conti. Le segnalazioni scritte devono pervenire alla Segreteria almeno trenta giorni prima della data delle votazioni. La Segreteria dovrà comunque verificare la disponibilità alla candidatura delle persone esterne segnalate.

I nominativi delle persone segnalate costituiscono la lista dei candidati al collegio che viene predisposta a cura della Segreteria.

In caso di mancate segnalazioni o di segnalazioni inferiori al numero dei componenti del Collegio, nella lista elettorale verranno inseriti i nominativi degli altri soci.

Art. 8 Lista per l'elezione del Collegio dei Probiviri

I candidati all'elezione del collegio dei Probiviri possono essere segnalati dai soci.

I soci hanno la facoltà di segnalare alla Segreteria i nominativi delle persone, anche esterne all'Associazione, che ritengono di proporre come candidati al Collegio dei Probiviri. Le segnalazioni devono pervenire alla Segreteria almeno trenta giorni prima della data delle votazioni. La Segreteria dovrà comunque verificare la disponibilità alla candidatura delle persone esterne segnalate.

I nominativi delle persone che hanno raggiunto almeno dieci segnalazioni costituiscono la lista dei candidati che viene predisposta a cura della Segreteria.

In caso di mancate segnalazioni o di segnalazioni inferiori al numero dei componenti del Collegio, nella lista elettorale verranno inseriti i nominativi degli altri soci.

Art. 9 Informativa sulle liste dei candidati alle elezioni degli organi sociali

Le liste dei candidati al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri sono disponibili presso la Segreteria dell'Associazione, l'Ufficio Formazione e tutte le strutture nelle quali prestano servizio i Volontari A.V.O.

Art. 10 Svolgimento delle elezioni degli organi sociali

I soci aventi diritto al voto devono far registrare, all'ufficio di Segreteria in funzione presso l'Assemblea, la loro presenza nonché le eventuali deleghe ricevute con un massimo di tre deleghe per socio.

Prima dello svolgimento delle operazioni di voto l'Assemblea elegge tre scrutatori scegliendoli tra i presenti. Gli scrutatori, coadiuvati da almeno due volontari scelti tra i presenti possibilmente appartenenti agli uffici di Segreteria o di Formazione, provvedono alle operazioni elettorali.

Ad ogni socio avente diritto al voto e registrato viene consegnata la scheda di votazione contenente i nomi dei candidati segnalati agli organi sociali. Viene inoltre consegnata una scheda per ogni delega presentata. Sulla scheda vengono inoltre previsti appositi spazi bianchi, per ogni organo sociale, per l'eventuale voto agli altri soci indicati nelle liste elettorali.

Il socio esprime il proprio voto tracciando una croce accanto al nome o sopra il nome dei candidati, oppure scrivendo il nominativo dei soci prescelti.

Il socio può votare un numero di candidati non superiore al numero dei componenti dell'organo sociale da eleggere. (undici per il Consiglio Direttivo, tre per il Collegio dei Revisori dei Conti e tre per il Collegio dei Probiviri).

Le schede con un numero di voti superiore al numero dei componenti dell'organo sociale non sono valide e verranno annullate. Le schede con un numero di voti pari o inferiore ai componenti dell'organo sociale sono valide.

Terminate le operazioni di voto, gli scrutatori provvedono allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, alla compilazione e alla sottoscrizione di un prospetto riassuntivo con i risultati delle votazioni, con l'indicazione, per ciascun organo sociale ed in ordine decrescente, dei voti ottenuti da ciascun candidato. A parità o in mancanza di voti ha la precedenza il candidato con più anzianità di Associazione; a parità di anzianità di Associazione ha la precedenza il **candidato più anziano d'età**.

Il Presidente dell'Assemblea, avuta notizia dei risultati delle votazioni, proclama, in via provvisoria, gli eletti di ciascun organo sociale dandone atto in calce al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, entro i sette giorni successivi alle votazioni, provvede a richiedere a ciascun eletto l'esplicita ed incondizionata accettazione della carica.



Nel caso in cui un candidato risultasse eletto in più organi sociali dovrà dichiarare espressamente per quale organo intende accettare la carica non potendo essere membro di più di un organo sociale collegiale elettivo.

In mancanza di accettazione della carica o in presenza di una accettazione condizionata l'eletto decade dall'incarico e gli subentra il primo dei non eletti e così fino al completamento del numero dei componenti dell'organo sociale.

Il Presidente dell'Assemblea, verificata l'accettazione delle cariche, provvede a proclamare in via definitiva gli eletti degli organi sociali dandone atto in calce al verbale dell'Assemblea e ne comunica la notizia agli interessati.